

ESENTE

24666/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, Sezione V, dott. Gabriella Caiazzo ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30034 dell'anno 2013 del ruolo generale
tra

██████████ elettivamente domiciliato in Roma, ██████████
presso lo studio dell'Avv. Laila Perciballi che lo rappresenta e difende per delega in atti
- OPPONENTE-

E

██████████ in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato dal funzionario
delegato dott. Antonio Mazziotta e domiciliato in Roma Via del Tempio di Giove n. 21
██████████ in persona del legale rappresentante pro-tempore
elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio dell'Avv. Laura
Laurenti che lo rappresenta e difende per delega in atti

- CONVENUTI-

OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento n. 097 20130140301839000

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 28 aprile 2015

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

L'istante ha chiesto annullarsi la cartella in oggetto per difetto di idoneo titolo,
lamentando, tra l'altro, l'omessa notifica del verbale di accertamento di violazione del
codice della strada n. 13090701131 del 18.4.2009 cui la cartella si riferisce.

Costituitosi il contraddittorio, le convenute si sono opposte per i motivi indicati nelle
relative comparse.

L'istruzione si è svolta con la produzione di documenti e la causa è stata trattenuta in
decisione all'udienza del 28 aprile 2015.

Preliminarmente deve darsi atto dell'ammissibilità della domanda proposta ex art. 615
c.p.c. siccome diretta a contestare il titolo.

In ordine alla doglianza dell'opponente per mancanza della notifica del verbale di
accertamento della violazione del codice della strada, si osserva che, come risulta dalla
copia della relata depositata da ██████████, il verbale in questione è stato depositato
presso la casa comunale il 26.8.2009 in quanto il giorno 1.8.2009 il destinatario è
risultato assente presso il proprio domicilio, ma non vi è in atti alcun documento
attestante l'invio della successiva raccomandata, come prescritto dall'art. 140 c.p.c.

Ciò posto, considerato che ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la notificazione nei confronti del
destinatario dell'atto si ha per eseguita con il ricevimento della raccomandata e
comunque decorsi dieci giorni dalla spedizione (Corte Costituzionale 14.1.2010 n. 3) in
difetto di prova in ordine all'adempimento di tale formalità, non può ritenersi dimostrata
la rituale notifica del suddetto verbale e la cartella opposta deve essere annullata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione al
procuratore dichiaratosi antistatario; devono essere compensate le spese con ██████████
██████████ attesi i motivi della decisione inerenti il titolo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,

- Annulla la cartella di pagamento n. 097 20130140301839000;
- Condanna ██████████ in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento delle spese
processuali che liquida in euro 250,00 di cui euro 37,00 per esborsi, oltre accessori di
legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Compensa le spese con ██████████

Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 5.6.15
IL CANCELLIERE
Alessandra Casaria

Giudice di Pace
[Signature]